

Regolamento dei contributi
Rete di comuni „Alleanza nelle Alpi“
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“ e.V.
Réseau de communes „Alliance dans les Alpes“
Omrežje občin „Povezanost v Alpah“
(Associazione registrata)

**L'Assemblea dei membri del 27 settembre 1997 della rete
di comuni "Alleanza nelle Alpi" ha deliberato
il seguente Regolamento dei contributi dell'associazione (modificato il 4/6/2010) :**

§ 1

Obbligo di contribuzione

I membri sono tenuti a versare i contributi stabiliti dal presente Regolamento dei contributi e a rispettare le altre disposizioni previste dal medesimo.

§ 2

Raggruppamento

- 2.1 All'atto dell'adesione all'associazione i membri, in base alle loro caratteristiche, vengono inseriti in uno dei gruppi di contribuenti in qualità di membri costituenti o di membri cooperanti.
- 2.2 Qualora successivamente all'adesione si modifichino i presupposti per l'inserimento in uno dei raggruppamenti, il membro è tenuto a darne comunicazione all'associazione.

§ 3

Membri costituenti

- 3.1 Le quote a carico dei membri costituenti sono suddivise in una quota fissa (indipendente dalle dimensioni de comune) e da una quota stabilita in base al numero di abitanti del comune così come dal seguente prospetto:

Quota per i membri fino a 200 abitanti:	EURO 150,00
Quota per i membri con 201-500 abitanti:	EURO 300,00
Quota per i membri con 501-1.000 abitanti:	EURO 500,00
Quota per i membri con 1.001-2.000 abitanti:	EURO 850,00
Quota per i membri con 2.001-5.000 abitanti:	EURO 1.200,00
Quota per i membri con 5.001-10.000 abitanti:	EURO 1.550,00
Quota per i comuni di oltre 10.000 abitanti e le regioni con 10.001-15.000 abitanti:	EURO 1.800,00
Quota per le regioni con 15.001-20.000 abitanti:	EURO 2.100,00
Quota per le regioni con 20.001-40.000 abitanti:	EURO 2.300,00
Quota per le regioni con oltre 40.000 abitanti:	EURO 2.800,00
Quota supplementare per comune a carico delle regioni	EURO 25,00

- 3.2 La somma dei contributi di tutti i membri costituenti e cooperanti registrati all'inizio dell'anno finanziario, più la quota forfettaria versata nel primo anno dai membri fondatori, costituisce il bilancio ordinario.
- 3.3 Nell'ambito del bilancio ordinario (§3.2 del presente Regolamento dei contributi), l'associazione svolge, con la copertura dei contributi versati dai membri, le seguenti attività:
- fondazione dell'associazione;
 - organizzazione dell'Assemblea dei membri con un programma dedicato ad un tema specifico;
 - preparazione e trasmissione di informazioni (es. regolare aggiornamento del "who is who", allestimento di una home page su Internet, messa a disposizione del "who is who" anche in Internet), redazione di un elenco di esperti di diverse tematiche del territorio alpino ("borsa degli esperti"), allestimento di un servizio informazioni che raccolga le più recenti informazioni dai comuni associati e altre comunicazioni interessanti per i membri dell'associazione)
 - organizzazione dell'assemblea del comitato direttivo
 - amministrazione dell'associazione
- 3.4 Contributi e donazioni, che non sono assegnati in modo vincolato per determinati scopi, costituiscono il bilancio straordinario. Con la copertura di tale bilancio l'associazione, previa delibera dell'Assemblea dei membri, svolge altre iniziative, le quali, in base all'ammontare del bilancio, possono estendersi alle seguenti attività:
- regolari contatti con organismi rilevanti a livello nazionale e sovranazionale;
 - regolare attività di divulgazione delle iniziative dell'associazione e contatti con la stampa;
 - raccolta di informazioni su nuovi membri dell'associazione e aggiornamento delle informazioni sui membri che hanno già aderito; trasmissione di specifiche informazioni ai singoli membri in merito a novità per loro importanti.

§ 4

Membri cooperanti

I membri cooperanti versano un contributo annuo di EURO 500. Per il resto i diritti e i doveri dei membri cooperanti sono definiti dal § 6 dello statuto dell'associazione.

§ 5

Membri promotori

I membri promotori versano un contributo annuo di € 25,00. Per il resto i diritti e i doveri dei membri promotori sono definiti dal § 6 dello statuto dell'associazione.

§ 6

Modalità di pagamento

6.1 I contributi citati da questo Regolamento ai §§ 3.1 e 4 vengono messi in pagamento dalla direzione dell'associazione nel primo quadrimestre di ogni anno solare e possono essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 marzo dello stesso anno.

- 6.2 In caso di decadimento della qualità di aderente all'associazione durante l'anno solare, si dovrà comunque versare l'intero contributo annuale. Non sono previsti rimborsi.
- 6.3 Trascorso il termine di pagamento concordato verranno applicati gli interessi di mora (2%) al tasso corrente.

§ 7

Deroghe

In merito ad eventuali esenzioni totali o parziali dei contributi, o di una dilazione dei termini di pagamento, decide l'Assemblea dei membri.

§ 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento dei contributi entra in vigore all'atto della delibera dell'assemblea dei membri.